



Camera di Commercio
Ferrara

*Allegato 1) alla deliberazione della Giunta camerale
n. 119 del 26 novembre 2013*

Raccolta Usi e Consuetudini Agrari e Commerciali della provincia di Ferrara anno 2010

TITOLO I

**USI RICORRENTI NELLE
CONTRATTAZIONI IN GENERE**

QUALIFICHE

Art. 1

Usi generali

Nei contratti di merce, disponibile al momento della vendita, sono in uso le seguenti clausole:

- a) uguale al campione;
- b) vista ed accettata.

In entrambi i casi, la consegna può essere "pronta" od "a termine"; in tale seconda ipotesi, il venditore è tenuto, se vende "su campione", a consegnare la precisa qualità del campione; se vende con la formula "vista ed accettata", a conservare la merce come fosse propria e quindi a comportarsi come il "buon padre di famiglia".

DENOMINAZIONI

Non sono stati accertati usi.

CLAUSOLE PRINCIPALI

Art. 2

Usi generali

Nella compravendita, la caparra, che è d'uso corrispondere, è infruttifera, Le spese del contratto sono a carico del compratore e si riferiscono alla stipulazione del rogito notarile, registrazione e trascrizione.

Quando le parti si fanno assistere da un legale di propria fiducia, ognuna provvede a corrispondere gli onorari allo stesso; se questo è di comune fiducia, gli onorari dovuti sono suddivisi in parti uguali.

Le contrattazioni si fanno normalmente a peso netto, riferito a Kg o tonnellata.

La determinazione del peso viene fatta nel luogo di consegna oppure alla pesa pubblica.

La pesatura avviene a cura ed a spese del venditore, ferma la responsabilità del preposto alla consegna, fino al luogo di effettuazione della stessa.

MEDIAZIONI IN GENERE

Art. 3

Usi generali

Al mediatore spetta la provvigione quando la contrattazione è definitivamente conclusa e salvo, per i prodotti "in erba" o per i "frutti pendenti", sopravvenuta nullità del contratto, per causa di forza maggiore, calamità atmosferiche, ecc..

La provvigione va pagata subito dopo la conclusione del contratto. Nella vendita di prodotti agricoli, da parte di agricoltori, il pagamento viene fatto dopo la consegna ed il conseguente accertamento della quantità dei prodotti venduti.

Non è tenuto a pagare la provvigione chi ha preventivamente dichiarato, al mediatore, di non volersi obbligare a corrispondere la provvigione stessa.

In difetto di patti contrari e di tariffe accertate dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, la provvigione è a carico di ciascuno dei contraenti in parti uguali.

Il Ruolo mediatori è stato soppresso con D.Lgs n. 59/2010; con D.M. del 26 ottobre 2011 è stata introdotta la nuova disciplina per l'iscrizione al R.I ed al REA di detta attività.

Nelle permuta dei beni immobili di diverso valore, la provvigione viene corrisposta con riferimento all'immobile di maggior valore.

Non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese dallo stesso sostenute, salvo patto contrario.

Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori, è dovuta, dalle parti, una sola provvigione.

Qualora insorga una controversia sull'esecuzione del contratto e si proceda allo scioglimento dello stesso, le parti contraenti non possono richiedere il rimborso della provvigione già pagata al mediatore, il quale mantiene il diritto a percepirla; tale diritto sussiste anche nel caso che, concluso il contratto, lo scioglimento derivi da accordi intervenuti tra le parti o da mancata esecuzione del contratto, da parte di uno dei contraenti.

Il mediatore non può ritenersi tacitamente autorizzato ad incassare, per conto del venditore, il prezzo della merce venduta.

Nel caso di compravendita di immobili, al mediatore, che interviene nel contratto, spetta la mediazione sul prezzo effettivo concordato dai contraenti.

PROVVIGIONI E SCONTI

Non sono stati accertati usi.

TERMINI

Non sono stati accertati usi.

CONTRATTI IN FIERA ED IN BORSA MERCI

Non sono stati accertati usi.

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Non sono stati accertati usi.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI E DI AZIENDE

Capitolo 1
Compravendita

Art. 4
Tariffe di mediazione

La tariffa di mediazione, nella compravendita di immobili urbani, è del 2% sul prezzo convenuto, da entrambe le parti, se il contratto è concluso tramite "mediatore di piazza"; è invece del 3%, da entrambe le parti, se concluso tramite "mediatore con agenzia".

Capitolo 2
Locazione

Art. 5
Usi generali

L'inquilino, previo avviso, anche verbale, è tenuto a consentire la visita dei locali al proprietario o a chi sia munito di sua autorizzazione scritta.
L'immobile, concesso in locazione, deve essere riconsegnato dall'inquilino al proprietario nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deperimento di uso.

Art. 6
Tariffe di mediazione

La tariffa di mediazione, da corrispondere da ciascuna parte, è pari ad una mensilità del canone del primo anno di locazione.
Per le locazioni stagionali, nelle località balneari, la tariffa di mediazione è pari al 10% sul canone concordato, da corrispondere da ciascuna parte.

Art. 7
Stanze ammobiliate

Per le stanze ammobiliate, la tariffa di mediazione è pari al 10% sul canone del primo mese di locazione, da corrispondere da ciascuna parte.
Il contratto di locazione di stanze ammobiliate ha di solito la durata di 1 mese. La disdetta deve essere data, da una delle parti all'altra, quindici giorni prima della fine della locazione.

Capitolo 3
Cessione di aziende commerciali

Art. 8
Tariffe di mediazione

Per la cessione di aziende commerciali, la tariffa di mediazione, sull'intero territorio provinciale, è del 3%, da ciascuna parte.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Capitolo 1 Compravendita di fondi rustici

Art. 9

Clausola "a cancello chiuso"

Quando la vendita viene fatta con la clausola "a cancello chiuso", il fondo viene ceduto nello stato in cui si trova al momento del contratto; restano quindi compresi, senza eccezione alcuna, tutti i beni esistenti sul fondo ed appartenenti al venditore.

Art. 10

Frazionamento e misurazione

Le spese di frazionamento sono a carico del venditore.

Le spese di misurazione gravano in ugual misura su ognuna delle parti, se affidate ad un tecnico di comune fiducia; in caso contrario, ognuno provvede alle spese per il proprio tecnico.

Art. 11

Tariffe di mediazione

Nella compravendita di fondi rustici, deve essere pagata la mediazione sull'importo globale, anche se comprensivo del valore delle scorte vive o morte, inerenti ai fondi stessi e applicando la tariffa di mediazione prevista per i terreni.

La tariffa di mediazione è pari al 2% sul prezzo convenuto, da corrispondere da ciascuna parte.

Capitolo 2 Affitto di fondi rustici

Art. 12

Usi generali

Se l'affittanza è fatta a misura, si intende quella catastale.

L'affittuario è tenuto a pagare il canone di affitto al domicilio del locatore.

Il conduttore deve attenersi alla rotazione agraria che la tecnica e la pratica consigliano.

L'assicurazione dei fabbricati contro l'incendio è a carico del proprietario; sono, inoltre, a carico del proprietario le tasse consorziali.

Le polpe di bietola, ove presenti, sono di spettanza dell'affittuario.

Art. 13

Lavori di manutenzione ordinaria

Sono considerati lavori di manutenzione ordinaria e, quindi, a carico dell'affittuario:

a) nei fabbricati in uso: piccoli rifacimenti dell'intonaco all'esterno; l'intonaco e la tinteggiatura all'interno; la riparazione della "goccia" nel tetto, limitatamente alla sostituzione di qualche tegola; la rimessa dei vetri, dei cardini e delle cerniere (piane); la riparazione dei pavimenti in genere e le piccole riparazioni alle serrande (tasselli);

b) nei terreni: la manutenzione delle scoline e dei fossi di scolo e di derivazione; la conservazione delle giuste pendenze dei fianchi e delle testate degli appezzamenti; la pulitura dei tombini; la colmataura degli stradoni; la manutenzione delle strade poderali e dei cortili; il mantenimento a giusto livello delle "capezzagne"; la conservazione della "baulatura" degli appezzamenti dei terreni a coltura asciutta e del perfetto livello, in quelli a risaia; la "sbancatura dei rivali".

Art. 14

Abbattimento e sostituzione piante

Le piante essiccate e quelle atterrate dalle intemperie o da altra causa non imputabile all'affittuario, spettano, dopo la constatazione del proprietario, all'affittuario stesso, il quale ha l'obbligo di sostituirle, a proprie spese, con piante della stessa essenza; in caso però di moria generale o parziale, i tronchi vanno alla proprietà mentre la ramaglia e le radici spettano all'affittuario. In questo caso, in particolare, le nuove piante devono essere fornite dal proprietario e le spese di piantagione divise a metà.

Qualora il proprietario si sia riservato, per contratto, l'atterramento di alberate senza specificare altro, all'affittuario spetta la parte di ramaglia di cui avrebbe goduto di diritto eseguendo la normale e razionale potatura delle piante atterrate.

L'atterramento dovrà essere fatto in epoche adatte e con ogni cautela.

Art. 15
“Testimoniale di stato”

All'inizio e al termine della locazione, viene redatto il “testimoniale di stato” per la consegna e la riconsegna del fondo. Le relative spese gravano, in ugual misura, su ognuna delle parti, se è stato designato un unico perito; in caso contrario, ognuno provvede alle spese per il proprio tecnico.

Art. 16
Riconsegna delle piante da frutto

L'affittuario uscente deve riconsegnare le piante da frutto, eventualmente esistenti sul fondo, dopo la raccolta del prodotto, come le ha ricevute per specie, qualità e quantità e, pertanto, deve sostituire quelle morte o abbattute con altre di uguale specie e qualità. La legna, che sarà ricavata con la successiva potatura invernale, spetta a colui che entra.

Capitolo 3
Condizione a mezzadria

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 4
**Condizione a colonia parziaria o
in compartecipazione**

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 5
Condizione a colonia miglioritaria

E' vietata dalla legge vigente.

Capitolo 6
Condizione in enfiteusi

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 7
Altre forme di conduzione

Art. 17

“ Scambio di manodopera e/o servizi (ex art. 2139 c.c.)”

E' usuale per i coltivatori diretti, loro familiari coadiuvanti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella competente gestione INPS, che coltivano i fondi prevalentemente con lavoro proprio, lo scambio di manodopera e/o servizi per la coltivazione dei fondi rustici propri delle rispettive aziende, anche se non confinanti. Le prestazioni oggetto di vicendevole scambio, ancorché prive di stretta relazione o proporzionalità, riguardano le attività colturali dei rispettivi fondi e possono essere rese reciprocamente in fasi lavorative diverse ed in tempi e periodi dell'annata agraria non

corrispondenti.

Le prestazioni oggetto di scambio di manodopera e/o di servizi possono realizzarsi anche attraverso l'apporto di macchinari, attrezzi e trattori sempre limitatamente alle fasi colturali ed attività agricole oggetto dello scambio.

TITOLO V

**COMPRAVENDITA DI
PRODOTTI**

Capitolo 1 Prodotti della zootecnia e relativi prodotti grezzi
--

Art. 18

Contrattazione bestiame - Usi generali

Nelle contrattazioni, salvo patti contrari, non sono garantiti nè la buona qualità degli animali, nè l'assenza di difetti non redibitori, salvo quelli visibili.

Nelle vendite di animali da macello, salvo espresso patto speciale, è sempre intesa - anche se non detta - la garanzia di sanità, per l'assegnazione delle carni al libero smercio. Costituisce vizio redibitorio, per tutti gli animali, qualsiasi difetto o qualsiasi malattia che renda l'animale inidoneo all'uso per il quale è stato venduto, anche se, al momento della vendita, il venditore ignorava che l'animale ne fosse affetto.

Al verificarsi di qualche vizio o malattia, il compratore deve farne denuncia al venditore, entro il termine di 40 giorni, se si tratta di epilessia, e di 8 giorni in tutti gli altri casi.

I termini decorrono dalla consegna dell'animale e la denuncia non è soggetta a forme particolari, sempre che venga portata a conoscenza del venditore.

Art. 19

Contrattazione bestiame – Aspetti sanitari

E' obbligo del venditore, provvedere al ritiro degli animali rifiutati, presso l'allevamento del compratore, salvo che gli animali non possano sopportare il viaggio; in tal caso, il venditore deve documentare detta impossibilità con un certificato sanitario, rendendosi responsabile per le spese di allevamento e per la sanità degli altri capi dell'allevamento del compratore. Il venditore deve procedere alla verifica del difetto entro 8 giorni dall'avvenuta denuncia.

Art. 20

Contrattazione bestiame – Accertamento vizi redibitori

Se il venditore, chiamato alla verifica del vizio redibitorio, riscontra che gli animali non sono più nello stato in cui furono venduti, per malattia sopravvenuta o per mal governo da parte del compratore, questi - a seguito di parere del veterinario o di persona esperta nel commercio del bestiame - deve mantenere e curare, nella sua stalla, gli animali sino al ritorno alle condizioni che esistevano al momento del contratto; soltanto allora, si procederà all'accertamento del vizio redibitorio.

Le spese delle cure, resesi necessarie, e le conseguenze della malattia, o della morte eventuale dell'animale, saranno a carico del venditore o del compratore, a seconda che il veterinario (o i veterinari periti) accerti che la malattia era preesistente o meno alla consegna. Qualora non fosse possibile accertare tale condizione, le spese saranno divise a metà tra venditore e compratore.

Art 21

Contrattazione bestiame – Modalità accertamento vizi redibitori

L'accertamento, per verificare i vizi redibitori, viene compiuto dalle parti e da due testimoni, con l'intervento del veterinario o dei veterinari di parte. Qualora non vi sia accordo tra gli stessi, viene interpellato un terzo veterinario, al cui giudizio i contraenti si rimetteranno.

Art. 22

Contrattazione bestiame – Clausola “gravidanza garantita”

Quando si garantisce la gravidanza, si fa luogo ad un abbuono (ordinariamente prefissato e trattenuto sul prezzo) nel caso che non avvenga il parto.

La parte di prezzo trattenuta deve essere pagata entro quindici giorni dall'avvenuto parto o aborto.

L'aborto e il parto di feto morto gravano sul compratore.

Art. 23

Contrattazione bestiame – Permuta

Le consuetudini, che regolano il contratto di compravendita di bestiame, valgono anche per la permuta.

a) bovini

Art. 24

Usi generali

I contratti per i bovini avvengono “a gruppo” o “a capo”.

Per il macello, si vendono “a peso vivo” o “a peso morto” o “a occhio”.

I contratti “a peso vivo” avvengono con l'indicazione della data e dell'ora di consegna, tempo in cui avviene la pesatura sopra la quale si calcola una tara del tre per cento. Esistono anche contratti in cui, espressamente, si tratta a “tutto peso” oppure pesando l'animale dopo dodici ore di digiuno; in tale ultimo caso, all'animale viene inibito l'accesso ad ogni alimento, ma non all'acqua.

Nei contratti a “peso morto”, la bestia viene scuoiata e svuotata; pesata, se ne deduce il due per cento del peso dei quattro quarti (il due per cento è per il calo naturale); la pesatura avviene immediatamente dopo la macellazione.

Qualora le carni dei quattro quarti vengano dichiarate commerciabili dal veterinario dell'Azienda U.S.L., eventuali vizi della parte superiore (cd. quinto quarto) non inficiano la validità del contratto e nemmeno danno luogo a risarcimento del danno.

I vitelli da latte si vendono a “peso vivo”, con la tara di Kg. 2 per capo o, a “peso morto”, con tara del due per cento.

Art. 25

Vizi redibitori

Per i bovini, sono vizi redibitori:

- 1) l'epilessia;
- 2) la "doglia vecchia" o "botta vecchia" (zoppia cronica che si mostra ad intervalli, senza causa esterna apparente);
- 3) "il lunatico" od "oftalmia periodica";
- 4) il "dar di cozzo";
- 5) la bronchite cronica o "tosse da danno";
- 6) il "capostorno";
- 7) la difficoltà di urinare da "calcoli";
- 8) il prolasso della vagina, "mostrare la madre" o "specchiare".

Art. 26

Tariffe di mediazione

La tariffa di mediazione viene corrisposta, da ciascuna parte, in eguale misura pari all'1%, per partite inferiori a 10 capi. Per partite superiori, valgono gli accordi definiti tra le parti e il compenso è forfettizzato.

Art. 27

Latte

Salva la normativa specifica in materia, i contratti fra i conduttori di fondi ed i caseifici si fanno, di regola, per la durata di almeno 1 anno.

Il prezzo viene normalmente stabilito al litro, per il latte alimentare, ed a quintale per quello industriale.

In mancanza di patto diverso, oggetto del contratto è tutto il latte prodotto dalle vacche di un'azienda, almeno una quindicina di giorni dopo il parto, eccettuato il latte necessario alla famiglia del produttore ed agli altri aventi diritto.

Salvo patto contrario, il latte viene ritirato alla stalla, in appositi recipienti.

Sia il latte per consumo alimentare che quello venduto ad uso industriale deve essere garantito dal produttore "intero, sano e genuino", quale viene ricavato dalla mungitura delle vacche.

Art. 28

Letame

Il prezzo del letame viene fissato a metro cubo, in concimaia, o a peso.

Con la denominazione "burro nero", viene indicato il letame stagionato.

b) equini

Art. 29

Vizi redibitori

Per gli equini sono vizi redibitori:

- 1) l'epilessia;
- 2) la bronchite cronica, l'enfisema cronico, "la bolsaggine", l'asma intermittente ovvero la continua;
- 3) la "doglia vecchia" o "botta vecchia" (zoppia cronica che si mostra ad intervalli, senza causa esterna apparente);
- 4) il "lunatico" od "oftalmia periodica";
- 5) il "ticchio volante" e il "ticchio d'appoggio"
- 6) il "vizio d'animo"

Se nel contratto di compravendita di equini, viene aggiunta la frase " sano e sincero", s'intende che l'equino è esente da vizi redibitori, non è restio, non è ombroso, è docile, anche all'attacco, e risponde alla guida.

Quando l'equino viene contrattato con l'espressione "a piacimento", il compratore ha facoltà di provare la bestia per un determinato periodo di tempo, trascorso il quale è in sua facoltà di concludere o meno il contratto, sulla base convenuta.

Art.30

Tariffe di mediazione

La tariffa di mediazione, nella compravendita di equini da macello, viene corrisposta da ciascuna parte, in eguale misura pari all'1% per capo.

c) suini

Art. 31

Usi generali

I contratti di suini si fanno "a peso vivo", senza tara, direttamente alla produzione.

d) ovini e caprini

Non sono stati accertati usi.

e) animali da cortile

Non sono stati accertati usi.

f) uova

Art. 32

Usi generali

Nella compravendita all'ingrosso delle uova di gallina e di faraona, si ha speciale riguardo al grado di freschezza, alla provenienza ed alla grandezza.

Capitolo 2
Prodotti dell'agricoltura

a) frumento tenero

Art. 33

Usi generali

La caparra d'uso per un contratto a termine è di circa 1/5 del valore globale dello stesso; il pagamento si effettua alla consegna.

I contratti stipulati da commercianti sono "girabili", ferma restando la responsabilità del primo acquirente.

b) mais ceroso

Art. 34

Usi generali

Viene venduto normalmente in campo, a superficie o a quintale.

Nel caso di vendita a quintale, viene, di regola, stabilito il termine entro cui deve essere effettuata la trinciatura o sfibratura.

b-1) mais da granella

Art. 35

Usi generali

Viene venduto a quintale, con prezzi riferiti al tasso di umidità.

c) riso

Non sono stati accertati usi.

d) cereali minori (segala, orzo, avena, ecc.)

Non sono stati accertati usi.

e) patate

Art. 36

Usi generali

Fra commercianti, è consuetudinaria la vendita "franco vagone stazione partenza" o "franco autocarro".

Agli effetti della consegna, si scartano, prima della pesatura, dall'eventuale imballo, le patate rosicchiate, tagliate, verdi e quelle di peso inferiore a 40 gr. e, per le primaticce, quelle di peso inferiore a 30 gr., salvo che il contratto non venga concluso per "merce in natura", nel qual caso non si procede a scarto.

La consegna ha luogo, per lo più, su veicoli del compratore.

Le spese di carico gravano sul venditore.

La pesatura avviene nel luogo di produzione oppure ad una pesa pubblica ed è a carico del venditore.

Art.37

Fornitura seme al produttore

E' d'uso anche fornire il seme al produttore e, conseguentemente, acquistarne la produzione. In tale caso, la fornitura vincola il coltivatore a vendere al fornitore del seme tutta la quantità prodotta. Il prezzo del seme viene preventivamente convenuto; è a carico del coltivatore e viene defalcato dall'importo totale, al momento della consegna della produzione.

f) ortaggi

CAROTE, POMODORI, CECI, CAVOLI

Non sono stati accertati usi.

FAGIOLI

Non sono stati accertati usi.

ASPARAGI

Art. 38

Asparagi – Usi generali

Gli asparagi si confezionano in mazzi.

CIPOLLE

Art.39

Usi generali

Le contrattazioni di cipolle avvengono di solito previa "visita al monte", pagamento alla consegna ed in sacchi del peso uniforme di 10 Kg.

Talvolta le contrattazioni vengono fatte con la semplice indicazione della circonferenza minima ammessa; in tal caso, la circonferenza commerciale standard è di mm 50/80.

I bulbi di circonferenza inferiore a quella contrattata costituiscono lo "scarto" di una determinata partita, che viene di solito venduto a prezzo ridotto.

Art. 40

Clausola "cipolle mercantili"

Le contrattazioni vengono fatte anche con l'indicazione della clausola "cipolle mercantili".

In tal caso, si intendono quelle stagionate, "tosate" (col gambo cioè di 3-4 cm), sane e nette da maschi (e cioè da cavicchio, doppione e verde), oppure con gambo non reciso e tara sul netto del 4%.

Per gli imballaggi, casse, bins (box) o sacchi, viene tolto, quale tara, il peso reale.

Art. 41
Consegna prodotto

Quando la merce viene ritirata con mezzi del compratore o altri dallo stesso incaricati, si deve intendere merce sistemata sull'automezzo in via carreggiabile o "in corte", nel luogo di produzione.

AGLI

Art. 42
Agli – Usi generali

Le contrattazioni di agli, fra commercianti, vengono fatte a quintale, con casse o bins forniti dal compratore.

Il pagamento viene fatto, di solito, alla consegna.

Salvo patto contrario, i bulbi piccoli od imperfetti costituiscono lo scarto, che viene commercializzato separatamente, con riduzione di prezzo.

g) uva

Non sono stati accertati usi.

h) olive

Non sono stati accertati usi.

i) agrumi

Non sono stati accertati usi.

l) frutta fresca

Art. 43
Luogo di contrattazione

Le contrattazioni di frutta fresca avvengono o nel luogo di produzione o presso i magazzini di conservazione.

Art. 44
Usi generali

Fatte salve le normative riguardanti la qualità del prodotto, nelle contrattazioni con la clausola "a pianta pulita" oppure con quella "a scendi pianta", si intende venduto tutto il prodotto, che all'epoca dell'accordo si trova attaccato alla pianta, con esclusione del "mal raccolto"; il prezzo convenuto è comprensivo delle spese di raccolta, di posa nell'imballaggio fornito dal compratore e di carico sul veicolo del compratore stesso, nel fondo.

Quando la contrattazione è a "scendi pianta", fra il momento della pattuizione e quello della raccolta, il venditore è obbligato ad eseguire, a sue spese, i trattamenti necessari; i rischi di avversità atmosferiche (siccità, eccessive precipitazioni, variazioni di temperatura, ecc.) sono a carico del compratore, ad eccezione del rischio per grandine, che provoca lo scioglimento del contratto.

Art. 45

Clausola "scarto d'uso"

Nelle contrattazioni con la clausola "scarto d'uso", si intende venduto tutto il prodotto, con esclusione dei frutti che presentano una o più delle seguenti caratteristiche merceologiche: danneggiato da insetti, macchiato da Psylla, ticchiolato, colpito da Alternaria o da cocciniglie, grandinato, caduto, scottato, deforme, mal raccolto (sgambonato, rotto e arrotato), privo di colore, gravemente arrugginito, maturo fisiologico (per pere e pesche da esportazione) e circonferenza equatoriale inferiore al minimo previsto per singola varietà.

Art. 46

Mele, pere e drupacee (pesche)

Anche per le mele e le pere e le drupacee, le contrattazioni alla produzione si fanno a kg, peso netto, imballaggi del compratore, su mezzo dell'acquirente. Nelle contrattazioni "per consegna al raccolto" o "a piedi della pianta", il compratore versa abitualmente una caparra.

Art. 47

Cocomeri

Le contrattazioni di cocomeri vengono fatte, di solito, a kg, consegna franco luogo di produzione, di norma in bins forniti dal compratore.

Negli acquisti fatti di volta in volta sul luogo di produzione, il pagamento viene effettuato contestualmente.

Avvenuta la consegna, il venditore non è responsabile per i cocomeri che risultassero poi di imperfetta o eccessiva maturazione e di scarso colore.

E' concesso, dal venditore, lo sconto del 2% sul peso.

La " pezzatura " usuale è da 3-5 kg oppure da 6 kg e oltre.

Se le contrattazioni vengono fatte con la clausola "per tutta la produzione", oppure "per la prima", o "seconda", o "terza" raccolta o taglio, cui corrispondono prezzi diversi, l'acquirente versa una caparra.

Art. 48

Fragole

Le contrattazioni di fragole si fanno, di solito, a Kg., peso netto, nel luogo di produzione.

La compravendita può essere fatta, altresì, a numero e per tipo di contenitore, oppure a peso lordo con imballaggio del venditore. Al momento della conclusione del contratto, viene di regola versata una caparra. Gli imballaggi sono, di solito, forniti al produttore dal compratore. In tal caso la vendita è fatta a "peso netto".

Art. 49

Vendita diretta di prodotti ortofrutticoli

La vendita al minuto di prodotti ortofrutticoli di produzione locale può essere praticata pure da parte di produttori agricoli, che li vendono direttamente anche a pezzo ed a collo.

m) frutta secca

NOCI, NOCCIUOLE, MANDORLE, CASTAGNE

Non sono stati accertati usi.

n) foraggi e sementi

Art. 50

Usi generali

I foraggi, di erba medica o di maggengo, si contrattano normalmente per merce essiccata e imballata, resa sul mezzo del compratore oppure nel campo. In questo secondo caso, le operazioni di carico avvengono a spese del compratore.

Sono in uso anche contratti per la cessione dei medicaî in erba, per uno sfalcio o per tutti gli sfalci ottenibili nell'annata.

In ogni caso, nel contratto "in erba" il compratore ha l'obbligo di non danneggiare l'erbaio, con i mezzi di trasporto, e le radici, con sfalci troppo profondi.

Il prezzo viene stabilito, comunque, a superficie o a quintale.

Nei contratti "a tutt'erba", la facoltà di falciare si protrae a tutto ottobre e il diritto di pascolo deve formare oggetto di accordi speciali.

Art. 51

Clausole "a peso" e "a superficie"

Quando si compra "a peso", le spese di taglio, disseccamento e carico gravano sul venditore; se "a superficie", tutte le spese gravano sul compratore.

Nei contratti "a peso", il foraggio da consegnare deve essere disseccato, di buon odore e di bel colore.

Quando si sia trattato "a superficie", tutti i rischi sono a carico del compratore.

Art. 52

Tolleranza e pesatura

Durante e dopo il raccolto, quando alla quantità è aggiunta l'espressione "circa", si intende ammessa la tolleranza fino al 5%, in più o in meno, non come facoltà del venditore, ma soltanto come sua cautela, per le eventuali differenze di peso risultanti alla consegna della partita venduta.

La pesatura avviene nel luogo della consegna od alla pesa pubblica più vicina ed è a carico del venditore.

Art. 53

Clausola "su campione"

E' d'uso contrattare le sementi "su campione", che viene formato prelevando delle piccole quantità, in diversi punti, del monte della merce. Se si tratta di prodotto in sacchi, si procede alla formazione del campione prelevando il seme con sonda metallica da un congruo numero di sacchi, scelti a caso. Il campione, da conservare presso il compratore, deve essere sigillato.

Gli usi per i contratti delle sementi sono comuni a quelli dei contratti del frumento.

La garanzia della germinabilità non deve essere inferiore all'85%. La purezza è al 97-98%.

o) fiori e piante ornamentali

Non sono stati accertati usi.

p) piante da vivaio e da trapianto

Non sono stati accertati usi.

q) piante officinali e coloniali

Non sono stati accertati usi.

r) droghe e spezie

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 3 Prodotti della silvicoltura
--

a) legna da ardere

Non sono stati accertati usi.

b) carbone vegetale

Non sono stati accertati usi.

c) legname rozzo

Non sono stati accertati usi.

d) sughero

Non sono stati accertati usi.

e) piante

Art. 54

Usi generali

Usualmente gli alberi si vendono con la clausola "in piedi" e quindi tutte le spese per abbattimento, taglio e assicurazione operai, sono a carico del compratore.

Il lavoro di colmatura buche e accomodamento terra è sempre a carico del venditore, salvo che nel contratto non sia precisato il contrario.

Alla stipulazione del contratto, precede sempre una visita alle piante da parte del compratore.

Abitualmente, il compratore versa una caparra la cui entità viene fissata di comune accordo; qualora il pagamento della merce sia stabilito in modo frazionato, la caparra viene scontata sull'ultimo versamento.

Dopo la consegna, ogni rischio della merce resta ad esclusivo carico del compratore.

Capitolo 4
Prodotti della caccia e della pesca

a) pesce fresco

Art. 55

Usi generali

La compravendita di pesce all'ingrosso, nei mercati di Porto Garibaldi e di Goro, si fa col sistema dell'asta pubblica in senso discendente.

I pagamenti vengono effettuati attraverso la Cassa del mercato.

Salvo le speciali condizioni in cui può trovarsi talvolta la produzione, il pesce fresco viene venduto, di solito, a peso netto.

La condizionatura del pesce morto è fatta, generalmente, con ghiaccio finemente triturato misto alla merce.

Le anguille vendute vive vengono confezionate in casse non piene.

Il pesce, che forma oggetto di compravendita, si divide, di solito, in pesce di prima, di seconda e di terza qualità, in base alla specie cui appartiene ed ai requisiti particolari.

a-1) pesce conservato

Art 56

“stoccafisso” e “baccalà”

Il merluzzo essiccato è conosciuto sotto la denominazione di “stoccafisso”; quello salato è conosciuto come “baccalà”.

a-2) pesce marinato

Art 57

Usi generali

Le anguille marinate vengono classificate in diversi tipi, secondo la loro grossezza. Ogni tipo viene distinto con una sigla.

La quantità non ha alcuna influenza nella determinazione del tipo.

Per “scacco”, s'intende il numero medio di anguille necessarie per formare un chilogrammo. La caratteristica dello “scacco” delle anguille di un dato tipo è unica: in base ad essa, viene fissato il tipo e quindi il prezzo di vendita.

Per “frittura” s'intendono le acquadelle fritte e marinate.

b) cacciagione

Non sono stati accertati usi.

c) pelli da pellicceria

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 5
Prodotti delle industrie estrattive

Non sono stati accertati usi

Capitolo 6
Prodotti delle industrie alimentari

a) riso brillato

Non sono stati accertati usi.

b) farine, semola e sottoprodotti della macinazione

Art. 58

Usi generali

Il prezzo delle farine s'intende franco magazzino del compratore, in sacchi di carta da Kg. **25** o alla rinfusa.

L'eventuale deficienza di peso è constatata all'atto del ricevimento, se la vendita è franco arrivo; è constatata alla partenza, se la vendita è franco partenza.

Per le contrattazioni dei cruscami, si osservano gli stessi usi in vigore per le farine.

c) paste

Non sono stati accertati usi.

d) prodotti della panetteria

Non sono stati accertati usi.

e) zucchero e prodotti dolciari

Art. 59

Pasticceria e gelateria – Usi generali

Le paste, budini, creme caramel, cannoli, krapfen, brioches, croissant, merendine, meringhe, tartine, plum cake, profiterol, ravioli, pizzette, sandwich, fior di latte, vengono venduti a pezzo, mentre le torte, strudel, cioccolatini e bonbons vengono venduti sia a peso che a pezzo.

I coni, coppe, pezzi duri, cassate, zuccotti, frutti ripieni, gelati tipo frutto o tartufo, gelati da passeggio vengono venduti a pezzo. I semifreddi e torte gelato vengono venduti sia a peso che a pezzo.

f) carni fresche

f-1) carni bovine

Art. 60

Usi generali

La carne bovina viene venduta con le seguenti denominazioni, alle quali corrispondono prezzi diversi:

- a) primo taglio (quarto posteriore), che comprende: la coscia tutta meno il muscolo della gamba; la spalla (quadro magro pulito da ali e muscolo), le bracioline (costate);
- b) secondo taglio (quarto anteriore), che comprende il collo fondo e le bracioline di schiena, il filetto "matto", la punta di petto, la scortatura di braciolina, il doppione, la spalla, i muscoli della spalla e della coscia;
- c) tagli pregiati, che comprendono: il filetto, il controfiletto e le fiorentine senz'osso;
- d) frattaglie (quinto quarto alimentare) che comprendono: il cervello, il midollo e le animelle, il fegato, il rognone (reni), il cuore, la lingua, la trippa, i polmoni, la milza, gli intestini, le mammelle, la testa, la coda e le zampe.

Art. 61

Clausola "senz'osso" e "con osso"

Il primo taglio ed il secondo taglio vengono venduti tanto "senz'osso" quanto "con osso". In questo ultimo caso, l'osso e la giunta non devono entrare in misura superiore al 30% del peso.

f-2) carni suine

Art. 62

Usi generali

La vendita della carne fresca di maiale viene fatta sotto le seguenti voci o tagli: "lonza", dalla quale vengono ricavate le bracioline di costa e lombo nonché il filone di suino, "polpa di tracullo e di coppone e polpetto di spalla", "frattaglie", cioè cervello, fegato, cuore, lingua, reni, polmoni, zampetti e testa; "pancetta, lardo e ossa". Per ogni taglio varia il prezzo di vendita.

f-3) ovini

Art. 63

Usi generali

Si vendono scuoiati interi oppure a metà od a quarti, con le seguenti voci: quarto anteriore (spalla e collo); quarto posteriore (coscia e lombata); costolette, frattaglie di ovini: corata o fritto (cervella, fegato, cuore, polmone, milza, esofago, testina).

f-4) conigli

Art. 64

Usi generali

Si vendono al minuto scuoiati; interi o a metà per il lungo, senza zampetti.

f-5) pollame

Art. 65

Usi generali

Il pollame viene proposto spennato negli spacci di vendita, già pulito e cioè senza il "pacchetto intestinale". I piccioni si vendono eviscerati e spennati. Le faraone, i capponi, le anitre, i piccioni e la selvaggina vengono venduti di norma interi. I polli novelli, le galline, i tacchini e le oche si vendono anche a pezzi.

f-6 carni congelate, preparate e frattaglie

Non sono stati accertati usi.

g) pesci preparati

Non sono stati accertati usi.

h) prodotti surgelati

Non sono stati accertati usi.

i) conserve alimentari (marmellate, succhi di frutta)

Non sono stati accertati usi.

l) latte e derivati

l-1) burro

Non sono stati accertati usi.

l-2) formaggi

Art. 66

Usi generali

Le contrattazioni di formaggi avvengono con le clausole "franco caseificio", a peso netto e con pagamento alla consegna.

Nel silenzio del contratto, è d'uso prestare una caparra.

Il prezzo, anche di grosse partite, viene sempre fissato per chilogrammo.

Art. 67

Verifica qualità

La prova della qualità del formaggio non si esegue mai tagliando la "forma", bensì mediante trapanazione, con appositi strumenti, e con battitura.

Art. 68

Scarti e clausola "partita intera estiva"

Il formaggio si vende per partite, convenendo o meno una percentuale di scarto, determinata d'accordo fra produttore e compratore. Per "partita intera estiva" di un caseificio, s'intende il formaggio prodotto in quel caseificio dal 1° aprile al 15 novembre. La partita viene, di solito, pesata nel magazzino del venditore. Salvo patto contrario, si intende che il formaggio venduto debba essere ritirato dal compratore in una sola volta, alla pesatura.

Art. 69

Clausola "visto ed assaggiato"

Quando il formaggio è stato visto ed assaggiato e, in prova del contratto stabilito, sia stato anche bollato dal compratore, i danni eventuali gravano totalmente sullo stesso, nè si ammettono dal compratore richieste per abbuoni, tranne nel caso di difetti occulti, quale l'ammuffimento interno e la margaratura.

m) olio di oliva

Non sono stati accertati usi.

n) oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali

Non sono stati accertati usi.

o) oli e grassi animali per usi alimentari e industriali

Non sono stati accertati usi.

p) pelli grezze e residui della macellazione

Non sono stati accertati usi.

q) vini e vermouth

q-1) vino

Art 70

Clausole "assaggio alla cantina" o "su campione"

Quando il vino viene venduto a gradazione alcolica e viene fissato il prezzo unitario del grado alcolico, il vino si contratta per "assaggio alla cantina" o "su campione".

Art. 71
Usi generali

Il vino sfuso viene venduto a gradazione alcolica per quintale, a peso netto. La pesatura si effettua normalmente su una pesa pubblica, salvo diverso accordo fra le parti. La gradazione alcolica viene accertata presso laboratori ufficiali autorizzati. All'atto del carico, vengono suggellati, con ceralacca, almeno quattro campioni: due restano al venditore e due sono consegnati al compratore. Ciascuna parte invia un campione ad un laboratorio; in caso di lieve differenza, vale la gradazione media; altrimenti, si invia uno dei campioni presso un terzo laboratorio la cui determinazione è inappellabile. E' in uso la vendita "a litro" solo in recipienti di capacità inferiore ai 60 litri (damigiane o botticelle).

Art. 72
Clausola "su campione"

Se il contratto non avviene a seguito di "visita ed assaggio sul luogo", si suole contrattare "su campione", che viene predisposto in doppio, chiuso con due suggelli e consegnato al compratore.

Ove una parte soltanto del vino corrisponda al campione e non l'intera partita contrattata, il compratore può rifiutare o la sola parte non corrispondente al campione o tutta la partita.

Art. 73
Clausola "assaggio sul luogo"

Nei contratti fatti per "assaggio sul luogo", si usa suggellare le botti.

Suggellata la botte, il venditore non risponde più delle avarie a cui possa andare soggetto il vino, se il prodotto è stato venduto "franco magazzino", eccettuate quelle causate dalla rottura del recipiente o da colpa del venditore stesso nella custodia. Nel caso in cui la consegna sia a carico del venditore, il medesimo è responsabile del prodotto sino al luogo di destinazione.

Art. 74
Caparra e modalità verifica campione

Nel contratto, si fissano il termine e le modalità per la consegna ed il pagamento. Normalmente, si stabiliscono anche i due laboratori, a cui ciascuna parte invierà il campione per la determinazione ufficiale del grado alcolico, nonchè il terzo laboratorio da interpellare in caso di notevole discordanza.

Si usa dare una caparra alla stipulazione del contratto.

Le spese di misurazione e di facchinaggio del vino, fino alla consegna, gravano sul venditore, salvo che nel contratto non sia diversamente pattuito.

q-2) vermouth

Non sono stati accertati usi.

r) alcool e liquori

Non sono stati accertati usi.

s) birra

Non sono stati accertati usi.

t) acque minerali, gassose

Non sono stati accertati usi.

t-1) ghiaccio artificiale

Art.75

Usi generali

Le contrattazioni di ghiaccio artificiale vengono fatte in forma scritta, soprattutto quando si tratta di forniture fisse o di notevoli quantità.

Trattandosi di ghiaccio artificiale fabbricato con acqua pura, non si distinguono qualità.

I pagamenti del ghiaccio vengono fatti in accordo tra fornitore e venditore, in considerazione della quantità di prodotto acquistato.

E' ammesso un calo naturale non superiore al 5%.

u) rosticceria - gastronomia

Art. 76

Usi generali

Le pizze, pizze al taglio, pizzette, panini, sandwich, tartine e simili, vengono venduti a pezzo e/o a peso; le lasagne e altre minestre cotte sono vendute a peso; polli e quaglie vengono venduti a peso.

Capitolo 7

Prodotti dell'industria del tabacco

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 8

Prodotti dell'industria delle pelli

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 9

Prodotti delle industrie tessili

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 10

Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 11
Prodotti delle industrie del legno

a) legno comune

Art. 77

Legnami "nostrani" – Usi generali

I legnami "nostrani" vengono generalmente contrattati con le seguenti denominazioni e misure:

- a) tavole segate da mm. 20 e oltre;
- b) "murali" o "mezzi murali", usualmente di abete e altre essenze, con le misure di cm. 2x4 e oltre.

Nei legnami "nostrani", si tiene conto dello scarto, del marcio, del "ventato", del "nodo passante", del "tarlo" e della cattiva lavorazione. Per il pioppo in piedi, si tiene conto anche della "farfalla".

Per lo spessore del legname stagionato nostrano, è ammessa la tolleranza di 2-3 millimetri.

Pioppo "in piedi" (svettato a cm. 12 di 0; circonferenza a m. 1.50 dalla base), oltre cm. 60 di circonferenza.

Tronchi di pioppo per ricavare:

- legno da trancia;
- legno da sega.

Tronchi selezionati senza ramaglia, caricati sul mezzo di trasporto dell'acquirente.

La misurazione di tavole e tavoloni, non lavorati, viene fatta a metro cubo e, di regola, a metà smusso della tavola o tavolone.

I murali si vendono a metro cubo oppure a numero.

Le travi hanno una misura nominale: cm. 9/9 - 9/11 - 11/13 - 12/14- 13/16 - 14/17 - 14/19 - 16/21 - 17/22 - 20/25 - 22/28 -25/30.

Art 78

Altri legnami

L'abete, il pino e il larice si contrattano a metro cubo. I prodotti del legno e i sottoprodotti si vendono a metro cubo.

Art 79

Clausola di vendita

Di solito, il legname si vende "franco su mezzo di trasporto dell'acquirente" nei depositi del venditore.

b) compensati

Non sono stati accertati usi.

c) mobili e infissi

Non sono stati accertati usi.

d) carri da strada

Non sono stati accertati usi.

e) lavori in sughero

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 12
**Prodotti delle industrie della
carta, poligrafiche
e fotofono- cinematografiche**

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 13
**Prodotti delle industrie
metallurgiche**

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 14
**Prodotti delle industrie
meccaniche**

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 15
**Prodotti delle industrie della
trasformazione dei minerali
non metalliferi**

a) perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche

Non sono stati accertati usi.

b) marmo, pietre ed alabastro lavorati

Non sono stati accertati usi.

c) calce, cemento e gesso

Art. 80

Usi generali

La voce "cemento", senz'altra specificazione, indica il cemento a lenta presa.

Il cemento, la calce ed il gesso sono venduti in sacchi di carta, usualmente da 25 kg. Il prezzo è riferito a quintale, franco magazzino venditore, salvo indicazioni contrarie.

Grosse partite di cemento e calce idrata vengono, solitamente, vendute "franco cantiere acquirente" e ivi trasportate mediante speciali veicoli di proprietà del venditore e conservate nel cantiere, in speciali contenitori forniti in comodato gratuito, dal venditore al compratore.

d) materiali da costruzione

d-1) laterizi

Art. 81

Definizione aspetti qualitativi

Nella compravendita dei laterizi, la qualità viene determinata sia "su campione" sia in base alle denominazioni usuali che sono le seguenti: mattoni comuni, forati, tavelle comuni, tavelloni, tegole piane o marsigliesi, tegole curve o coppi, tegole in cemento colorate, forati per tramezze, elementi per solai a struttura mista, comignoli ed altri prodotti.

Art. 82

Dimensione prodotti

I mattoni pieni o multifori sono, di solito, delle seguenti dimensioni: il "ferrarese" di cm.6x14x28; il "ferroviario" di cm. 6x13x26; il tipo "unificato" di cm. 5,5x12,5x25. Di solito, i mattoni forati con 6 fori sono delle dimensioni di cm.10x15x30 e di cm.8x25x25; con 3 fori di cm. 6x14x28; con 4 fori di cm.8x13x26 e di cm.6x25x25.

I "foratoni" o "blocchi da muro" sono delle dimensioni di cm.14x28x28, oppure di cm. 13x26x26; i "bimattoni" di cm. 12x12,5x25, oppure di cm. 13x13x26, oppure di cm. 13x14x28.

Le "tavelle forate" sono, comunemente, delle dimensioni di cm. 3x25x50/60, oppure di cm. 4x25x50/60.

I "tavelloni (o hourdis)" sono della lunghezza da cm. 60 a cm. 220, larghi cm. 25, spessore cm. 5 oppure cm. 6.

Gli elementi per solai a struttura mista sono alti da cm. 12 a cm. 25.

Art. 83

Aspetti quantitativi del contratto

I mattoni, le tegole, i mattoni forati e le "tavelle comuni" si contrattano a numero di pezzi (migliaia).

I "tavelloni", le "tavelle forate", i "forati per tramezze", gli elementi per strutture miste in cemento armato si contrattano a metro quadrato.

Art. 84

Usi generali

La consegna di tale materiale viene fatta, di solito, "franco fornace".

Le spese per il carico, su veicolo fornito dal compratore, gravano sul venditore.

Le spese per il trasporto sono a carico del venditore, nel solo caso di merce resa franco cantiere acquirente.

d-2) prodotti in cemento

Art. 85

Definizione aspetti qualitativi

Nella compravendita di manufatti in cemento, la qualità viene determinata sia "su campione" sia in base alle determinazioni usuali che sono le seguenti: "marmette da pavimento", tubi di cemento, fogne ovoidali per fognature stradali, bordi stradali e vasche biologiche in cemento a più elementi, paletti per l'agricoltura e pali per linee elettriche.

Art 86

Dimensione prodotti

Di solito, le "marmette" ed i "marmettoni per pavimenti" sono delle seguenti dimensioni: cm. 20x25, 25x25, 30x30 e 40x40, di granulati di marmo.

I tubi di cemento, solitamente, sono del diametro interno da mm. 100 a mm. 1000 e della lunghezza di m. 1; così pure le fogne ovoidali, per quanto riguarda la lunghezza.

Art. 87

Aspetti quantitativi del contratto

Le "marmette per pavimento", di qualsiasi tipo e dimensione, si contrattano a metro quadrato. I tubi di cemento e le fogne ovoidali, invece, a metro lineare e così pure i bordi stradali. Le vasche biologiche, i paletti per l'agricoltura ed i pali per le linee elettriche si trattano, invece, a dimensione.

Art. 88

Usi generali

La consegna di tali materiali viene fatta, di solito, "franco fabbrica". Le spese per il carico su veicoli forniti dal compratore gravano sul venditore, mentre le spese di trasporto sono a carico del compratore.

d-3) sabbia, ghiaia e pietre naturali

Art. 89

Sabbia e ghiaia – Usi generali

La sabbia e la ghiaia si distinguono in qualità "di fiume" e di "cava"; sono vendute a metro cubo, franco cantiere.

Art. 90

Pietre naturali – Usi generali

Il pietrisco, il sasso trachitico "coppacane" ed i "ciottoloni" sono venduti a metro cubo; le lastre di marmo, per rivestimento e per gradini, sono vendute a metro quadrato.

e) porcellane, maioliche e terraglie e ceramiche

Art. 91

Ceramiche - Unità di base della contrattazione

L'unità di misura di contrattazione è il metro quadrato, calcolato sulla misura nominale; nel caso di piastrelle montate su rete si intende "vuoto per pieno", comprensivo della fuga già predisposta. Per rivestimenti esterni, si usa come misura di contrattazione il numero dei pezzi; quando si impiegano moduli che nella posa includono una larghezza di giunto (es.: cm. 10x20 modulari), la misura a metro quadrato si intende "vuoto per pieno". Nel caso di pezzi speciali (es. listelli), l'unità di misura di contrattazione è il numero di pezzi o il metro lineare.

Art. 92

Ceramiche - Imballaggio, consegna, rischio nel trasporto

L'imballaggio, generalmente usato, è costituito da scatole di cartone posate su pallet idoneo e il tutto rivestito di termoretraibile o altra pellicola impermeabile.

Per i prodotti greificati, è prevista la possibilità di produrre lotti di materiale che abbiano calibri diversi tra lotto e lotto; vale a dire, piastrelle aventi dimensioni controllate e selezionate all'interno dello stesso lotto di produzione. I pezzi, appartenenti a lotti di produzione diversi, che presentano calibri diversi tra loro, al momento della posa sono accuratamente mantenuti separati.

La consegna avviene generalmente "franco magazzino di partenza". In tal caso, la merce viaggia a rischio dell'acquirente, anche se il vettore è scelto dal venditore.

Art. 93

Ceramiche - Tolleranze dimensionali.

E' ammessa una differenza fra le dimensioni nominali, dimensioni di fabbricazione (calibro) e quelle reali, sempre tenendo presente l'unità di misura del metro pieno, riferita alle dimensioni reali.

Art. 94

Ceramiche - Criteri di scelta: estetico e funzionale.

I requisiti qualitativi sono previsti soltanto per i prodotti della miglior qualità commerciale; in altri termini, per la prima scelta.

I criteri di scelta, per le qualità inferiori alla prima, vengono decisi autonomamente dai singoli produttori, sulla base di propri criteri interni.

Art. 95

Ceramiche - Criteri estetici.

1° scelta

La superficie di esercizio delle piastrelle deve apparire integra in ogni sua parte; per una valutazione estetica, deve essere sottoposto a prova un campione, di almeno 1 m² ed un numero minimo di 30 piastrelle.

La valutazione viene effettuata esclusivamente osservando, in direzione perpendicolare, la superficie di esercizio delle piastrelle dalla distanza di 1 m, sotto l'intensità luminosa di 300 lx.

Per difetti della superficie, sempre che non costituiscano una voluta caratteristica estetica, si intendono i seguenti:

- fratture
- cavilli
- ritiri di smalto
- disuniformità
- crateri
- buchi
- devetrificazione dello smalto
- punti e macchie
- difetti sotto smalto
- difetti di decorazione
- tonalità
- scagliature di bordi
- scagliature di angoli.

Art. 96

Ceramiche - Esclusione della garanzia.

La garanzia di resistenza agli acidi, al gelo ed all'abrasione, cagionata da particolari condizioni di ubicazione e di traffico è da considerarsi esclusa, salvo che per i materiali specificamente garantiti per i quali deve essere espressamente dichiarata ed oggetto di accordo tra le parti.

f) lavori del vetro e cristallo

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 16 Prodotti delle industrie chimiche

a) concimi chimici

Art. 97

Usi generali

I concimi chimici, di qualsiasi natura, si vendono a quintale.

I concimi devono essere asciutti e vengono forniti in sacchi di peso uniforme.

Art. 98

Parametri per determinazione prezzo

Il prezzo dei concimi, fosfatici e azotati, è fissato sulla base della percentuale di anidride fosforica, solubile nell'acqua, e citrato ammonico. Per le scorie Thomas, viene garantita la finezza al vaglio di Kahl n. 100 e la solubilità minima al reattivo Wagner.

In caso di contestazione sul titolo, se questo è contenuto entro la mezza unità, si liquida sulla media, purchè entro il minimo dichiarato. Se la differenza è superiore alla mezza unità, viene fatta l'analisi in contraddittorio e il soccombente è tenuto al pagamento delle spese di analisi.

Art. 99

Unità fertilizzanti

Le unità fertilizzanti, nei concimi fosfatici, potassici ed azotati, sono comprese generalmente tra le seguenti percentuali:

- perfosfato minerale 19-21
- solfato ammonico..... 20-21
- calciocianamide..... 20-21
- nitrato di calcio 15-16
- nitrato ammonico 26-27
- solfato potassico 50-52

La merce è confezionata in sacchi di plastica da Kg. 40 e 50, fatta eccezione per la "Nitrophoska gold", confezionata in sacchi di plastica da Kg. 25, resa franco magazzino rivenditore, caricata su mezzo di trasporto del compratore.

b) anticrittogamici

Non sono stati accertati usi.

c) saponi, glicerina, profumeria

Non sono stati accertati usi.

d) prodotti farmaceutici

Non sono stati accertati usi.

e) colori e vernici

Non sono stati accertati usi.

f) materie plastiche

Non sono stati accertati usi.

**g) derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone
(benzina, petrolio, lubrificanti, coke, ecc.)**

Non sono stati accertati usi.

h) gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole

Art. 100

Contrattazione, consegna e pagamento

L'ossigeno, l'anidride carbonica, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas, utilizzati per le diverse applicazioni, sono venduti in bombole di proprietà del venditore, franco sua fabbrica. Se la consegna avviene presso un magazzino dello stesso venditore, situato in altra località, le maggiori spese connesse gravano sul compratore.

Il compratore ha facoltà di chiedere la ripetizione dei controlli di quantità e qualità all'atto della consegna, dopo la quale non è ammesso alcun reclamo.

Il pagamento delle forniture di gas è effettuato alla consegna.

Art. 101

Misurazione e tolleranza

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche, con una tolleranza massima complessiva del 10%.

Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore a gr. 70 di acetone per metro cubo di acetilene, viene addebitata la differenza.

Art. 102

Cauzione e restituzione bombole

Le bombole sono consegnate al compratore del gas a titolo di comodato e, pertanto, rimangono sempre di assoluta proprietà del venditore. Il compratore del gas deve versare una cauzione, proporzionata alla quantità e al valore del giorno delle bombole.

Il compratore deve restituire le bombole, franco magazzino di provenienza, non appena vuote e ,comunque, non oltre un termine massimo di tolleranza di giorni 60, a decorrere dalla data della consegna.

Trascorso, peraltro, un periodo di 15 giorni dalla data della consegna al compratore o al vettore, il venditore applica una penalità giornaliera, per ogni bombola, fino all'avvenuta riconsegna al proprio magazzino della bombola stessa. L'ammontare della penalità di ritardata resa è determinata fra le parti ed è diversa, a seconda del valore delle bombole.

Art 103

Responsabilità ed obblighi del compratore

Il compratore del gas è responsabile delle bombole, dal momento dell'avvenuta consegna fino a quando le bombole non siano rientrate nel magazzino di provenienza.

Trascorso il termine di tolleranza di giorni 60, il compratore è, altresì, responsabile di conseguenza dell'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali, anche se gli sono addebitate le penalità di ritardata resa.

Il compratore è, inoltre, responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi di trasporto dallo stesso utilizzati.

Il compratore di gas non può, per alcun motivo, far riempire, presso fornitori diversi dal proprietario, le bombole acquisite in comodato nè può effettuarne, neppure temporaneamente, la cessione a terzi; deve, inoltre, renderle nelle stesse condizioni in cui gli sono state consegnate, rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.

Art. 104

Bombole di proprietà del compratore o di terzi

Le bombole di proprietà del compratore o di terzi, affidate per il riempimento al fornitore del gas, devono, a cura e sotto la responsabilità del compratore, essere conformi alle disposizioni di legge e, in particolare, non devono contenere o avere contenuto materie che possano rappresentare un pericolo al contatto con il gas, per il quale risultano abilitate.

Capitolo 17

**Prodotti delle industrie della
gomma elastica, pneumatici ed
altri lavori**

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 18
Prodotti di industrie varie

Non sono stati accertati usi

TITOLO VI

**CREDITO - ASSICURAZIONI -
BORSE VALORI**

Capitolo 1
Usi bancari

Non sono stati accertati usi

Capitolo 2
Usi delle assicurazioni

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 3
Usi delle Borse valori

Non sono stati accertati usi.

TITOLO VII

ALTRI USI

Capitolo 1
Prestazioni varie d'opera e di servizi

Art. 105

Portiere condominiale

Le spese relative alla gestione dell'abitazione del portiere (es. energia elettrica, riscaldamento,) vengono assunte a carico del condominio.

Capitolo 2
Usi marittimi

a) Sbarco e imbarco merci

Art. 106

Usi generali

Le operazioni di imbarco, sbarco, trasporto o movimento in genere delle merci, nell'ambito portuale, vengono eseguite dai lavoratori del porto, sulla base di tariffe.

Le operazioni di carico e scarico dei natanti comprendono anche lo stivaggio e il distivaggio delle merci.

Lo stivaggio e il distivaggio, per merci in colli o alla rinfusa, vengono fatti sotto la direzione del vettore, per ogni entità di carico. La pulizia delle stive viene fatta dai lavoratori del porto o mediante impiego di mezzi sussidiari e personale di bordo.

Le feste civili non sono considerate lavorative, così come i giorni di pioggia o di perturbazioni atmosferiche.

Art. 107

Spese misurazione e pesatura merci

Le spese, di misurazione e pesatura delle merci, sono sostenute dal proprietario delle stesse o dal commissionario.

La bolletta di una pesa pubblica fa fede a tutti gli effetti.

Art. 108

Forma del contratto

Il prezzo del trasporto viene stabilito in relazione al peso e al volume delle merci.

I contratti di noleggio sono predisposti in forma scritta.

b) stallie e controstallie

Art. 109 Usi generali

Le stallie variano a seconda dei contratti. Generalmente, hanno inizio subito dopo la libera pratica doganale.

La durata delle stallie è di tre giorni. Nelle stallie non si calcolano le domeniche e le altre festività del calendario ufficiale, nè le giornate considerate non lavorative per impedimenti dovuti a perturbazioni atmosferiche.

Le controstallie cominciano a decorrere dopo i tre giorni di stallie; se, però, il contratto è "a pronto scarico", esse cominciano il giorno dopo quello d'arrivo.

c) porti di ormeggio

Non sono stati accertati usi.

d) cali

Non sono stati accertati usi.

e) noli

Non sono stati accertati usi.

f) clausole speciali

Art. 110 Calo naturale

Nella riconsegna della merce alla rinfusa, è tollerata una deficienza del peso di polizza per calo naturale, che viene però precisata, di volta in volta, con speciale convenzione.

<p>Capitolo 3 Usi nei trasporti terrestri e fluviali</p>

a) trasporti stradali

Art.111 Usi generali

Il trasportatore riceve la merce in partenza su autocarro e la riconsegna, pure su autocarro, al luogo di destinazione; se si tratta di autocarro munito di gru o di altri dispositivi atti al carico e scarico, tali operazioni sono effettuate a cura del vettore. Quando si tratta di ghiaia, sabbia, pietrisco e macerie in genere, trasportate con veicoli dotati di piano di carico ribaltabile, è obbligo del trasportatore di eseguire lo scarico mediante il ribaltamento del cassone. Quando si tratta di trasporti eseguiti a mezzo di containers o di carichi pallettizzati, il carico e lo scarico sono effettuati da una organizzazione a terra, fornita dal committente o dal Centro internazionale di competenza.

b) trasporti fluviali

Art. 112

Forma del contratto

Il contratto di trasporto fluviale è predisposto in forma scritta. I contratti di trasporto, di particolare rilievo, si stipulano direttamente con organizzazioni ausiliarie (raggruppamenti o consorzi di piccoli imprenditori esercenti trasporti) sorte per la distribuzione dei noli tra gli associati. Talvolta, però, i contratti e le transazioni fra vettore e speditore si definiscono attraverso singoli intermediari (agenti, spedizionieri, assuntori).

Art. 113

Consegna merci al vettore

Le cose da caricare vengono consegnate dallo speditore, a bordo o sottobordo, secondo quanto convenuto; sono accompagnate dalle relative polizze di carico, firmate dal vettore, e corredate dei regolari documenti doganali, a cura e sotto la responsabilità dello speditore.

Ogni collo deve essere ben confezionato ed avere impressi la marca, il numero e ogni altro elemento distintivo indicato nella polizza.

Art. 114

Modalità applicative

Il nolo, quando non si sia diversamente convenuto, è applicabile per peso lordo, con riferimento a tutte le merci, ad eccezione di ghiaia e sabbia che si computano a metro cubo; mattoni, ciottoloni, legname, ferro sagomato e trafilato, macchine agricole e veicoli che si computano a numero; fieno e paglia che si calcolano per balle. Il nolo viene pagato alla regolare consegna del carico, a destinazione.

Quando il nolo non sia pagabile a destinazione, o comunque in tutti i casi in cui ne sia fatta richiesta dal vettore, il destinatario, od il suo commissionario, è tenuto a rilasciare ricevuta delle cose indicate nella polizza di carico e ritirate.

Art. 115

Stivaggio e distivaggio merci

Lo stivaggio e il distivaggio delle merci viene fatto a spese del vettore; lo scarico a spese del ricevitore, che fornisce gli attrezzi necessari.

Lo stivaggio e il distivaggio delle merci, in colli ed alla rinfusa, vengono fatti sotto la direzione del vettore.

Art. 116

Misurazione e pesatura merci – Tolleranze

La misurazione e la pesatura della merce vengono fatte alla presenza, ed in contesto, del proprietario di barca, o di un suo incaricato, e vanno per intero a carico della merce stessa. Questa può essere assicurata, dietro richiesta del proprietario ed a sue spese. Sono a carico della merce le spese per oneri tributari.

Esclusi i casi di perdita e di avaria generale o particolare, l'assuntore del trasporto risponde della quantità, qualità e peso della merce caricata.

Per le merci alla rinfusa, la tolleranza usuale di calo è fissata nelle seguenti percentuali: per i carboni fossili: 0,50%; per il carbone coke: 1%; per gli ovuli: 1%; per i concimi azotati e perfosfati: 0,50%. Per le altre merci, la tolleranza viene fissata, di volta in volta,

in relazione alla natura delle stesse, alla durata del trasporto ed alle condizioni atmosferiche che possono influire sulle merci.

La clausola "franche le parti di avaria reciproca" è di consuetudine generale, ma occorre sia espressa nella polizza e notificata all'eventuale assicuratore.

Art. 117

Consegna merce al destinatario

Quando nel contratto l'indicazione della piarda, o della banchina di approdo, venga fatta in modo generico, la consegna deve essere effettuata all'approdo più vicino e praticabile del luogo di arrivo, a vantaggio del destinatario.

Per le giornate di sosta, che eccedono quella normale per le operazioni di carico e scarico, così come previsto o dalla legge o dal contratto, viene corrisposto un diritto di controstallia che, quando non sia convenuto a "forfait", viene computato in ragione di un tanto per tonnellata, con riferimento all'intera portata e per giorno.

Capitolo 4 Usi nei trasporti aerei
--

Non sono stati accertati usi.

Capitolo 5 Usi nella cinematografia

Non sono stati accertati usi.

APPENDICE

1) Misure in uso nella provincia di Ferrara ragguagliate al sistema metrico decimale

Misure di superficie

Misura talvolta usata: la "tornatura", di mq 2348,61.

2) TARIFFE DELLE MEDIAZIONI

(C.P. = ciascuna parte - S.V. = solo venditore)

CEREALI, FARINE E PASTE

Frumento (C.P.).....	0,50%
Orzo, avena, granoturco e altri cereali minori (C.P.)	0,75%
Risone (C.P.)	1,--%
Riso (S.V.).....	0,80%
Farina di cereali (S.V.)	0,75%
Paste alimentari (S.V.)	1,--%
Cereali selezionati per seme (S.V.).....	2,--%
Cereali da seme da selezionare (C.P.)	1,--%

PAGLIE, FORAGGI E MANGIMI

Fieno di prato, naturale e artificiale (C.P.)	1,50%
Fieni misti con paglia(C.P.)	1,50%
Paglia sciolta e pressata (C.P.)	1,50%

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Ortaggi

Pomodori freschi (C.P.)	1,--%
Cucurbitacee (C.P.).....	1,--%
Ortaggi in genere non nominati (C.P.).....	1,--%

Frutta

Frutta fresca (C.P.)	1,50%
----------------------------	-------

SEMI IN NATURA

Semi di prato (C.P.)	1,--%
Semi di ortaggi (C.P.).....	1,--%
Semi oleosi (C.P.)	1,--%

COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Legna da ardere	
- dal compratore.....	1,--%
- dal venditore.....	2,--%

Carburanti e lubrificanti (C.P.)	0,50%
--	-------

TESSUTI, CARTA, STRACCI E PELLI

Tessuti, filati e mercerie (C.P.)	1,--%
Cordami e spaghi nuovi (S.V.)	2,--%
Cordami e spaghi usati (C.P.)	1,--%
Carte e cartoni (C.P.)	1,--%
Stracci, ossa, ecc. (C.P.)	1,--%
Pelli fresche e conciate in genere (C.P.)	1,--%

CONCIMI E ANTICRITTOGAMICI

Concimi chimici in genere (S.V.)	1,--%
Concimi organici e naturali (escluso il letame) (C.P.)	0,50% il q.
Letame (C.P.)	0,50%
Zolfo e solfato di rame (S.V.)	1,--%

OGGETTI VARI

Oggetti preziosi (C.P.)	2,--%
Oggetti d'arte antica e moderna (C.P.)	3,--%

COMPRA-VENDITA DI AUTOVEICOLI RIMORCHI E MACCHINARI

Automobili usate (C.P.)	2,--%
Motocicli usati C.P.)	2,--%
Rimorchi nuovi (S.V.)	2,--%
Rimorchi usati (C.P.)	2,--%
Macchine agricole e industriali nuove (S.V.)	2,--%
Macchine agricole e industriali usate (C.P.)	2,--%

COMPRA-VENDITA DI MOBILIO E ATTREZZI

Attrezzi rurali usati (C.P.)	2,--%
------------------------------------	-------

COMPRA-VENDITA DI BESTIAME

Bovini

Il compenso per la mediazione è dell'1,--% da entrambe le parti per partite inferiori a 10 capi. Per partite superiori, valgono gli accordi tra le parti e il compenso è forfettizzato. (ved. art. 26 della Raccolta usi).

Equini

Equini da macello 1,--% da ciascuna parte, per capo,

COMPRA-VENDITA ED AFFITTANZA DI IMMOBILI

Tariffe mediazione per compravendita ed affittanze immobili

- compravendita di immobili urbani, sul prezzo convenuto:
 - contratto concluso tramite "mediatore di piazza" (C.P.) 2,00%
 - contratto concluso tramite "mediatore con agenzia" (C.P.) 3,00%

 - compravendita di fondi rustici, sul prezzo convenuto (C.P.) 2,00%
(ved. art. 11 della Raccolta usi)

- affittanza di immobili urbani:
 - la tariffa di mediazione da corrispondere è pari ad una mensilità del canone del primo anno di locazione (C.P.)

- locazione stagionale, nelle località balneari:
 - tariffa di mediazione sul canone concordato (C.P.) 10,00%

- locazione di stanze ammobiliate:
 - tariffa di mediazione solo sulla prima mensilità (C.P.) 10,00%

- cessione di aziende commerciali, sull'intero territorio provinciale:
 - tariffa di mediazione (C.P.) 3,00%

INDICE DELLE MATERIE

TITOLO I: USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE	pag. 2
Qualifiche	" " 3
Clausole principali	" " 3
Mediazione in genere	" " 3
Provvigioni e sconti	" " 4
Termini	" " 4
Contratti in Fiera e in Borsa merci	" " 4
TITOLO II: COMUNIONI TACITE FAMILIARI	pag. 5
TITOLO III: COMPRAVENDITA E LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI E DI AZIENDE	pag. 6
Cap. 1) Compravendita di immobili urbani	" " 7
Cap. 2) Locazione di immobili urbani.....	" " 7
Locazione di camere ammobiliate.....	" " 7
Cap. 3) Cessione di aziende commerciali	" " 8
TITOLO IV: COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI	pag. 9
Cap. 1) Compravendita di fondi rustici.....	" " 10
Cap. 2) Affitto di fondi rustici	" " 11
Cap. 3) Conduzione a mezzadria	" " 12
Cap. 4) Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione	" " 12
Cap. 5) Conduzione a colonia miglioritaria	" " 12
Cap. 6) Conduzione in enfiteusi	" " 12
Cap. 7) Altre forme di conduzione.....	" " 12
TITOLO V: COMPRAVENDITA DI PRODOTTI	pag.14
Cap. 1) Prodotti della zootecnia e relativi prodotti grezzi.....	" " 15
Usi generali	" " 16
a) Bovini (latte, letame)	" " 16
b) Equini	" " 18
c) Suini	" " 18
d) Ovini e caprini	" " 18
e) Animali da cortile	" " 18
f) Uova.....	" " 18
Cap.2) Prodotti dell'agricoltura.....	" " 19
a) Frumento tenero.....	" " 19
b) Mais ceroso	" " 19
b-1) Mais da granella	" " 19
c) Riso	" " 19
d) Cereali minori (segale, orzo, avena)	" " 19
e) Patate	" " 19
f) Ortaggi (carote, pomodori, ceci, cavoli, fagioli, asparagi, cipolle, agli)	" " 20
g) Uve.....	" " 21
h) Olive	" " 21
i) Agrumi	" " 21

	l) Frutta fresca (usi generali, mele e pere e drupacee/pesche cocomeri, fragole)	" "	21
	m) Frutta secca (noci, noccioline, mandorle, castagne)	" "	23
	n) Foraggi e sementi	" "	23
	o) Fiori e piante ornamentali	" "	23
	p) Piante da vivaio e da trapianto	" "	23
	q) Piante officinali e coloniali	" "	23
	r) Droghe e spezie	" "	23
Cap. 3)	Prodotti della silvicoltura	" "	23
	a) Legna da ardere	" "	23
	b) Carbone vegetale	" "	23
	c) Legname rozzo	" "	23
	d) Sughero	" "	23
	e) Piante	" "	23
Cap. 4)	Prodotti della caccia e della pesca	" "	25
	a) Pesce fresco e conservato	" "	25
	a-1) Pesce conservato	" "	25
	a-2) Pesce marinato	" "	25
	b) Cacciagione	" "	25
	c) Pelli da pellicceria	" "	25
Cap. 5)	Prodotti delle industrie estrattive	" "	26
Cap. 6)	Prodotti delle industrie alimentari	" "	26
	a) Riso brillato	" "	26
	b) Farine, semola e sottoprodotti della macinazione	" "	26
	c) Paste	" "	26
	d) Prodotti della panetteria	" "	26
	e) Zucchero e prodotti dolciari	" "	26
	f) Carni fresche	" "	27
	f-1) Carni bovine	" "	27
	f-2) Carni suine	" "	27
	f-3) Ovini	" "	27
	f-4) Conigli	" "	28
	f-5) Pollame	" "	28
	Carni congelate, preparate e frattaglie	" "	28
	g) Pesci preparati	" "	28
	h) Prodotti surgelati	" "	28
	i) Conserve alimentari (marmellate, succhi di frutta)	" "	28
	l) Latte e derivati	" "	28
	l-1) Burro	" "	28
	l-2) Formaggi	" "	28
	m) Olio d'oliva	" "	29
	n) Olio e grassi vegetali per usi alimentari e industriali	" "	29
	o) Olio e grassi animali per usi alimentari e industriali	" "	29
	p) Pelli grezze e residui della macellazione	" "	29
	q) Vini e vermouth	" "	29
	q-1) Vino	" "	29
	q-2) Vermouth	" "	30
	r) Alcool e liquori	" "	30
	s) Birra	" "	30
	t) Acque minerali, gassose	" "	30
	t-1) Ghiaccio artificiale	" "	31
	u) Rosticceria - Gastronomia	" "	31
Cap. 7)	Prodotti dell'industria del tabacco	" "	31

Cap. 8)	Prodotti dell'industria delle pelli.....	" "	31
Cap. 9)	Prodotti delle industrie tessili	" "	31
Cap. 10)	Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento	" "	31
Cap.11)	Prodotti delle industrie del legno	" "	32
	a) Legno comune	" "	32
	b) Compensati	" "	32
	c) Mobili e infissi	" "	32
	d) Carri da strada.....	" "	32
	e) Lavori in sughero	" "	33
Cap. 12)	Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e foto - fonocinematografiche.....	" "	33
Cap. 13)	Prodotti delle industrie metallurgiche.....	" "	33
Cap. 14)	Prodotti delle industrie meccaniche	" "	33
Cap. 15)	Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi.....	" "	33
	a) Perle, gemme e pietre preziose naturali e sintetiche.....	" "	33
	b) Marmo, pietre ed alabastro lavorati.....	" "	33
	c) Calce, cemento e gesso	" "	33
	d) Materiali da costruzione.....	" "	34
	d-1) Laterizi	" "	34
	d-2) Prodotti in cemento.....	" "	35
	d-3) Sabbia, ghiaia e pietre naturali	" "	35
	e) Porcellane, maioliche, terraglie, ceramiche	" "	36
	f) Lavori di vetro e cristallo	" "	37
Cap. 16)	Prodotti delle industrie chimiche.....	" "	37
	a) Concimi chimici	" "	37
	b) Anticrittogamici.....	" "	38
	c) Saponi, glicerina, profumeria	" "	38
	d) Prodotti farmaceutici	" "	38
	e) Colori e vernici.....	" "	38
	f) Materie plastiche	" "	38
	g) Derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone.....	" "	38
	h) Gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole	" "	38
Cap.17)	Prodotti delle industrie della gomma elastica, pneumatici ed altri lavori	pag.	39
Cap.18)	Prodotti di industrie varie.....	" "	40
TITOLO VI: CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI			pag. 41
Cap. 1)	Usi bancari	" "	42
Cap. 2)	Usi delle assicurazioni.....	" "	42
Cap. 3)	Usi delle borse valori	" "	42

TITOLO VII: ALTRI USI	pag. 43
Cap. 1) Prestazioni varie d'opera e di servizi	" " 44
Cap. 2) Usi marittimi	" " 44
a) Sbarco e imbarco merci	" " 44
b) Stallie e controstellie	" " 45
c) Porti di ormeggio	" " 45
d) Calì	" " 45
e) Noli	" " 45
f) Clausole speciali	" " 45
Cap. 3) Usi nei trasporti terrestri e fluviali.....	" " 45
a) Trasporti stradali.....	" " 45
b) Trasporti fluviali.....	" " 46
Cap. 4) Usi nei trasporti aerei	" " 47
Cap. 5) Usi nella cinematografia	" " 47

APPENDICE:

1) Misure, in uso nella provincia di Ferrara, ragguagliate al sistema metrico decimale	pag. 48
2) Tabella riassuntiva delle tariffe delle mediazioni.....	" " 48